

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 1130 del 1 settembre 2023

Revoca parziale del contributo concesso con Decreto n. 2102 del 13 novembre 2019, ad integrazione e rettifica del Decreto n. 963 del 21 maggio 2019 alla società FARMACIA PASQUALI S.N.C. DEI DOTTORI LORENZA E CLAUDIO CORAINI e contestuale recupero del contributo erogato con Decreto n. 1343 del 22 Luglio 2020, ai sensi dell'Ordinanza n. 2 del 19/02/2019 e ss.mm.ii., Bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici.

Visti:

- il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e in particolare, l'articolo 1, comma 2 del suddetto decreto legge;
- l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 11, comma 2bis, del D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato ulteriormente il suddetto stato di emergenza al 31 dicembre 2020;
- l'art. 15 comma 6 del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, pubblicato in GU Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2019, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;
- l'art. 1, comma 459 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" che ha ulteriormente prorogato il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1,

comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, al 31 dicembre 2022;

- l'art. 1, comma 764 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", che ha ulteriormente prorogato il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, al 31 dicembre 2023;
- il Regolamento (UE) N 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Richiamata la propria Ordinanza n. 34 del 28 Dicembre 2017 recante "Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43, dell'art. 2 bis, del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148", con la quale è stato disposto, tra l'altro, di dare atto che i propri provvedimenti terranno conto, ai fini della loro efficacia, della revisione del perimetro del cratere;
- l'Ordinanza n. 2 del 19 febbraio 2019 e successive modifiche e/o integrazioni, emanata a seguito della Deliberazione della Giunta regionale n. 185 del 4 febbraio 2019, recante "Programmazione delle risorse finanziarie e autorizzazione alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale per investimenti produttivi nei territori colpiti dagli eventi sismici ai sensi dell'art. 1 comma 361 della L. 27.12.2013 n° 147 "Legge di stabilità" (Art. 11 D.L. n. 74/2012 e s.m.i.). Approvazione del bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei Comuni più colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012." che, all'art. 8 del dispositivo, dispone di incaricare il Responsabile del Procedimento di liquidazione, in collaborazione con la struttura del Commissario Delegato, di provvedere:
 - all'approvazione delle modalità operative per la rendicontazione dei progetti,
 - alla proposta di liquidazione dei contributi e ad ogni atto necessario per la gestione delle agevolazioni, comprese le revoche che si renderanno necessarie successivamente all'avvio del procedimento di rendicontazione;
- I Decreti n. 854/2019, n. 925/2019, n. 940/2019, n. 963/2019, n. 1022/2019, n. 1067/2019, n. 1144/2019, n. 1182/2019, n. 1244/2019, n. 1371/2019, n. 1557/2019, n. 1067/2019 come rettificato da Decreto n. 1380/2019, con i quali si sono concessi i contributi previsti dalla richiamata Ordinanza n. 2 del 19 febbraio 2019;
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni nonché l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché l'Ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2018, nonché l'Ordinanza n. 17 del 28 giugno 2019 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dalle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i., n. 26/2016 e s.m.i., n. 13/2017 e s.m.i.,

n.31/2018 e n.2/2019 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna”;

- la Convenzione sottoscritta tra il Commissario Delegato e INVITALIA in data 28/06/2019 e repertoriata con il n. RPI/2019/265, il successivo atto di proroga e di integrazione di cui alla Convenzione sottoscritta in data 30/12/2020 e repertoriata con il n. RPI/2020/613 nonché la Nota del Commissario Delegato, Prot. 0015509.U del 17/12/2021, con la quale è stata differita al 31/03/2022 la scadenza della citata Convenzione con INVITALIA;
- l’ulteriore atto di proroga e di integrazione della Convenzione sottoscritto in data 31/03/2022 e repertoriato con il n. RPI 01/04/2022.0000155.U;
- il differimento al 28/02/2023 del termine di scadenza del suddetto atto di proroga e di integrazione della Convenzione realizzato con scambio di comunicazioni tra il Direttore Generale dell’Agenzia per la Ricostruzione Sisma 2012, Prot. CR 14/12/2022.0011714.U e l’Amministratore Delegato di Invitalia Prot. 0000995 del 28/12/2022;
- l’ulteriore differimento al 30/04/2023 del termine di scadenza del suddetto atto di proroga e di integrazione della Convenzione realizzato con scambio di comunicazioni tra il Direttore Generale dell’Agenzia per la Ricostruzione Sisma 2012, Prot. CR 24/02/2023.0001262.U e l’Amministratore Delegato di Invitalia Prot. 0000204 del 27/02/2023;
- la comunicazione del 26/04/2023 Rep. CR 26/04/2023.0002614.U con la quale il Commissario Delegato, ha richiesto all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA - di garantire la continuità delle attività, nelle more dell’ottenimento del Nulla osta ministeriale;
- l’ulteriore atto di proroga e di integrazione della Convenzione per il periodo 01/05/2023 - 31/12/2023 e repertoriato con il n. RPI 24/05/2023.0000329.U;
- l’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all’Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell’assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;
- l’Ordinanza n. 7 del 23 maggio 2023, che individua nel Dott. Dario De Pascale, Dirigente Responsabile dell’Area Ricostruzione dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241 in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di Decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa –di cui alle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i. ad eccezione delle richieste di erogazione dei contributi, se effettuate contestualmente alla domanda di concessione del contributo stesso, n. 23/2013 e s.m.i. e n. 26/2016 e s.m.i. n. 13/2017 e s.m.i., n. 31/2018 e s.m.i., n. 2/2019 e s.m.i., n. 12 del 18 maggio 2020, n. 23/2020 e n. 7/2022 per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna;

Richiamato il comma n. 125 della Legge 4 agosto 2017, n. 124, laddove afferma; “Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato;

Preso atto che:

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n.122;
- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

Richiamato in particolare, della suddetta Ordinanza n. 2/2019, e s.m.i., il punto in cui si dispone di approvare la programmazione delle risorse finanziarie utilizzabili per un importo pari ad € 35.000.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art.11 del D.L. n. 74/2012 e s.m.i., per la realizzazione dei suddetti investimenti produttivi nei territori colpiti dal sisma del 2012;

Dato atto che:

- in data **14/03/2019**, la società **FARMACIA PASQUALI S.N.C. DEI DOTTORI LORENZA E CLAUDIO CORAINI** ha presentato domanda di concessione assunta al prot. **PG/2019/254854**, il cui progetto consiste nella realizzazione di una struttura ecosostenibile per offrire una pluralità di servizi per la salute dei cittadini;
- con il **Decreto n. 963 del 21 maggio 2019**, è stato concesso alla società **FARMACIA PASQUALI S.N.C. DEI DOTTORI LORENZA E CLAUDIO CORAINI**, un contributo pari a **€ 127.781,78**;
- con il **Decreto n. 2102 del 13 novembre 2019** è stato integrato e rettificato il decreto n. 963/2019 per le motivazioni ivi riportate, concedendo alla società **FARMACIA PASQUALI S.N.C. DEI DOTTORI LORENZA E CLAUDIO CORAINI**, con sede in Vigarano Mainarda (FE), Via Garibaldi n. 70, Codice Fiscale e Partita Iva 01235810387, un contributo pari al 70% della spesa ammessa di **€ 327.240,40** per un importo pari a **€ 150.000,00**;

Considerato che:

- in data **23/04/2020**, la società **FARMACIA PASQUALI S.N.C. DEI DOTTORI LORENZA E CLAUDIO CORAINI** ha presentato domanda di pagamento assunta al prot. **CR/2020/9144**, per l'importo rendicontato pari a € 278.014,65 ed ha trasmesso la relativa documentazione di spesa prevista al paragrafo 39 del Bando approvato con la citata Ordinanza n. 2/2019 e ss.mm.ii., attraverso l'applicativo SFINGE 2020, presso il quale è conservato agli atti;
- l'istruttoria della predetta domanda si è conclusa con esito positivo, prevedendo l'erogazione della quota di contributo di € 150.000,00, corrispondente al 70% delle spese ammesse pari € 224.180,86;

- con il **Decreto n. 1343 del 22 Luglio 2020**, è stata predisposta la liquidazione sulla contabilità speciale n. 5699, aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato D.L. 74/2012 dell'importo di **€ 150.000,00** alla società **FARMACIA PASQUALI S.N.C. DEI DOTTORI LORENZA E CLAUDIO CORAINI**, con sede in Vigarano Mainarda (FE), Via Garibaldi n. 70, Codice Fiscale e Partita Iva 01235810387, per un contributo pari al 70% della spesa ammessa, quale erogazione a saldo del contributo concesso con il richiamato decreto n. 2102 del 13 novembre 2019, effettuata sulla base della restante documentazione di spesa, inoltrata entro i termini stabiliti;
- in data **27/09/2022** è stato effettuato il sopralluogo previsto dalle procedure di controllo in loco ex post come da disposizioni dell'articolo 50, comma 1 del Bando di cui all'allegato 1 dell'Ord. 2/2019 e ss.mm.ii, il cui verbale è caricato nella sezione "Controlli ex-post" di SFINGE2020 che recita:

- Art. 50 rubricato "Oggetto dei controlli"

1 Il Commissario Delegato alla ricostruzione e la Regione si riservano in ogni momento la facoltà di svolgere – anche nei 3 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo - controlli e sopralluoghi in loco, anche tramite incaricati esterni, al fine di verificare il rispetto, da parte dei beneficiari, degli obblighi previsti nel presente bando.

Durante il sopralluogo, visionati i beni richiesti a contributo ed erogati con decreto n. 1343/2020 è emerso che, non erano presenti i seguenti beni finanziati riportati in fattura n. 90 del 28/02/2020 emessa dalla società COM. Modena S.r.l. per una spesa complessiva pari ad € 1.257,00 di cui:

- n.2 poltrone girevoli per un importo di €224,00;
 - n.2 scrivanie serie LOFT per un importo di € 382,00;
 - n.2 cassettiere su ruote serie LOFT per un importo di € 196,00;
 - n.7 sedie fissa MPD. FILO Q. per un importo di € 455,00.
- Dalla verifica di quanto sopra esposto, si rileva il mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo **50 comma 2 e comma 5** del Bando di cui all'Allegato 1 dell'Ord. 2/2019 e ss.mm.ii, in particolare:
 - Art. 50 rubricato "Oggetto dei controlli"
 - 2. I suddetti controlli potranno comprendere, fra gli altri, i seguenti aspetti:*
[...]
 - *la proprietà, il possesso e l'operatività degli investimenti finanziati, per 3 anni dalla data della liquidazione del contributo;*
 - 5. In caso di accertamenti e verifiche che riscontrino l'irregolarità dell'operazione realizzata, della documentazione di spesa presentata, e/o irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità relativi al beneficiario o alle spese sostenute, a fronte di erogazioni già effettuate, si darà luogo al recupero totale o parziale delle somme indebitamente percepite alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale maggiorato di 5 punti percentuali, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione della determinazione dirigenziale di richiesta di restituzione del contributo.*

Preso atto che:

- in data **10/07/2023** con numero di protocollo **CR/2023/4268** è stata inviata al beneficiario, ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii., la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, ricorrendo i presupposti per il mancato rispetto dell'articolo 50 comma 1 e comma 5 del Bando di cui all'Allegato 1 dell'Ord. 2/2019 e ss.mm.ii;
- è decorso infruttuosamente il termine di dieci giorni indicato nella suddetta comunicazione per la presentazione da parte del beneficiario di eventuali controdeduzioni;

VISTO l'art. 53 dell'Ord. 2/2019 s.m.i. che prevede: *“Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso, si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d’interesse legale maggiorato di 5 punti percentuali, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione dell’atto di richiesta di restituzione dell’acconto o della totalità del contributo erogato”*;

RITENUTO per quanto sopra, in applicazione dell'Ord. 2/2019 e ss.mm.ii., di dover procedere alla revoca parziale del contributo concesso con Decreto n. 2102 del 13 novembre 2019, ad integrazione e rettifica del Decreto n. 963 del 21 maggio 2019, pari a **€ 879,90** ed al conseguente recupero erogato con il Decreto n. 1343 del 22 Luglio 2020, oltre agli interessi calcolati al tasso d’interesse legale maggiorato di 5 punti percentuale, fino al 31/08/2023, come segue:

- **€ 879,90** quale quota capitale erogata dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- **€ 176,77** per interessi calcolati al tasso d’interesse legale maggiorato di 5 punti percentuale calcolati dal 23/07/2020 (data del relativo ordinativo di pagamento) al 31/08/2023;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente richiamate:

1. **di revocare parzialmente l’importo pari a € 879,90** concesso con il Decreto n. 2102 del 13 novembre 2019, ad integrazione e rettifica del Decreto n. 963 del 21 maggio 2019, alla società **FARMACIA PASQUALI S.N.C. DEI DOTTORI LORENZA E CLAUDIO CORAINI**, con sede in Vigarano Mainarda (FE), Via Garibaldi n. 70, Codice Fiscale e Partita Iva 01235810387 CUP: E34H19000160008;
2. **di recuperare l’importo pari a € 879,90** oltre agli interessi calcolati al tasso d’interesse legale maggiorato di 5 punti percentuale pari ad **€ 176,77** dal 23/07/2020 fino al 31/08/2023, a cui si aggiungeranno gli ulteriori interessi legali decorrenti dal 31/08/2023 e fino alla data di effettivo soddisfo, calcolati al tasso d’interesse legale maggiorato di 5 punti percentuale, sull’importo di **€ 879,90**, dando mandato per il recupero al Settore competente in seno all’Agenzia regionale per la Ricostruzione sisma Emilia 2012;
3. di stabilire che il recupero della predetta somma dovrà avvenire mediante bonifico bancario sulla contabilità speciale n. 5699, aperta presso Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato,

Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato D.L. n. 74/2012-DPCM 25.08.2014, con il seguente IBAN: IT 88 M 01000 03245 240200005699;

4. che copia del presente provvedimento venga trasmesso, attraverso l'applicativo SFINGE 2020, alla società **FARMACIA PASQUALI S.N.C. DEI DOTTORI LORENZA E CLAUDIO CORAINI** ed al **"Settore gestione finanziaria-amministrativa degli interventi, rapporti con gli enti locali cratere sisma, gestione del contenzioso relativo al sisma** "a cura del Responsabile del procedimento;
5. di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile davanti all'autorità competente, da parte del destinatario, entro il termine decadenziale di sessanta giorni dall'avvenuta notifica dello stesso.

Bologna

Stefano Bonaccini

firmato digitalmente